

MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO PUBBLICISTI

Per ottenere l'iscrizione all'Albo dei giornalisti nell'Elenco pubblicisti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 35 della legge 3.2.63 n. 69, occorre dimostrare

- di aver svolto collaborazioni giornalistiche non occasionali e regolarmente retribuite a favore di quotidiani, periodici o testate giornalistiche di emittenti radiotelevisive o testate on line regolarmente iscritte in tribunale nel biennio precedente la presentazione della domanda. **Sono esclusi** i libri, le collaborazioni svolte presso pubblicazioni a carattere tecnico, professionale o scientifico e comunque pubblicazioni dirette da persone iscritte nell'Elenco Speciale o ancora collaborazioni con blog e social.
- di conoscere gli elementi fondanti della deontologia professionale e del quadro legislativo che concerne la professione giornalistica. A tale proposito l'aspirante è tenuto a fare il corso on line di deontologia.

Pertanto l'aspirante pubblicista è invitato a presentare:

- a) due copie cartacee dei giornali e il restante fotocopie degli articoli pubblicati e descritti in un elenco dattiloscritto completo di data di pubblicazione, titolo, firma o pseudonimo e controfirmato dal direttore responsabile (**numero minimo di articoli, foto, filmati**: - almeno 70 per i quotidiani cartacei e on line; - almeno 50 per i settimanali; - almeno 40 per i quindicinali; - almeno 20 per i mensili e le altre forme di periodicità).
Gli articoli possono essere presentati o tutti fotocopati oppure dieci fotocopati e gli altri su chiavetta. Per i servizi televisivi allegare copia dei servizi anche su chiavetta per quanto riguarda la radio, copia delle trasmissioni solo ed esclusivamente a carattere giornalistico, no di intrattenimento o di conduzione, e dieci devono essere trascritte. In questo caso, per gli aspiranti pubblicisti della radio deve essere comprovata la natura giornalistica del lavoro, che non può essere quello dello speaker o del conduttore.
- b) **dichiarazione/i** redatta/e su carta intestata a firma **del direttore responsabile e del direttore amministrativo** della/e pubblicazione/i che attesti lo svolgimento di attività giornalistica regolarmente retribuita. Coloro che esercitano la propria attività con articoli o corrispondenze non firmate o siglate devono allegare alla domanda anche l'elenco dei servizi sottoscritto dal direttore della pubblicazione, idoneo a dimostrare in modo certo l'effettiva redazione degli articoli che devono essere identificati chiaramente sulle pagine dei periodici o dei quotidiani a cura della direzione responsabile;
- c) ricevute o fatture periodiche (al **massimo quadrimestrali**) relative agli emolumenti percepiti a fronte dell'attività giornalistica svolta nel biennio precedente la presentazione della domanda. Non si possono presentare pagamenti annuali, devono essere fatti almeno ogni quattro mesi per cui si devono presentare almeno tre ricevute o fatture all'anno. **I redditi** derivanti dall'attività giornalistica devono essere **non inferiori a Euro 2.000 annui lordi** per il periodo in esame di cui almeno **mille euro per ogni anno**. A comprova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni **il richiedente dovrà allegare copia delle CU (Certificazione Unica) per ogni anno fiscale concluso, rilasciata dall'Azienda editrice della pubblicazione** e relative copie dei versamenti delle ritenute d'acconto versate con Mod. F24, quando dovuto. **Si precisa che le retribuzioni devono essere riferite espressamente ed esclusivamente alla prestazione giornalistica resa; non saranno ritenute valide se riferite ad altra mansione lavorativa o in essa ricomprese.**
- d) L'apprendimento delle norme deontologiche e legislative inerenti la professione nonché i lineamenti di tecnica e storia del giornalismo potrà avvenire con la partecipazione ai corsi on-line gratuiti per aspiranti pubblicisti all'indirizzo: <https://www.odg.it/aspiranti-pubblicisti-corso-online>
- e) **Il Consiglio dell'Ordine si riserva di chiedere tutti gli ulteriori elementi che riterrà opportuni per accertare l'attività giornalistica svolta dagli interessati.**

CRITERI VALUTATIVI
(Delibera del Consiglio dell'Ordine ligure dei Giornalisti del 12 luglio 2023)

La continuità lavorativa a favore di testate giornalistiche regolarmente registrate diffuse per via cartacea, etere o on line, non dovrà essere condizionata o strettamente connessa ad eventi temporanei. La valutazione dell'attività giornalistica non sarà limitata al mero dato contabile del numero di articoli redatti ma dovrà riguardare anche l'oggetto, l'entità e gli argomenti trattati. Interruzioni dell'attività superiori al normale periodo feriale, se non motivate, faranno venir meno la continuità lavorativa richiesta.

Per quanto riguarda gli aspetti retributivi il Consiglio osserva che la non occasionalità di un'attività lavorativa, considerate le vigenti norme fiscali e previdenziali, si concretizza al superamento della soglia reddituale annua di euro 5.000. Considerato però la crisi che ormai da anni vive il settore dell'editoria, nonché le retribuzioni mediamente evidenziate a corredo delle domande presentate nell'ultimo biennio, una quantificazione del reddito minimo a cinque mila euro precluderebbe l'accesso, in attesa delle nuove normative a cui sta lavorando l'Ordine nazionale, a tutti gli aspiranti pubblicisti.

Dovendo però quantificare una soglia reddituale minima che abbia caratteristiche di adeguatezza e proporzionalità che tenga conto non solo della realtà locale editoriale ma anche volta a dare dignità al lavoro, il Consiglio ritiene equo richiedere un reddito minimo di 2.000 euro annui lordi al biennio.

Le nuove modalità entreranno in vigore per le domande che verranno presentate dal 1° settembre 2023. I nuovi importi, invece, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024.

Circa le modalità di corresponsione delle retribuzioni il Consiglio ritiene inammissibili quelle corrisposte in contanti; sono altresì escluse quelle corrisposte in forza di **contratti che prevedono mansioni lavorative diverse da quelle di giornalista o in esse ricomprese.**

A SECONDA DELLA LORO POSIZIONE GLI ASPIRANTI PUBBLICISTI DOVRANNO PRODURRE I SEGUENTI DOCUMENTI:

Soggetti titolari di partita IVA

- 1) Copia iscrizione Inps (gestione separata)
- 2) Copia fatture emesse
- 3) Copia dichiarazione dei redditi presentata (con relative ricevute di versamento delle imposte)
- 4) Copia modello attribuzione partita IVA
- 5) Copia delle CU (Certificazione Unica) delle ritenute d'acconto

Soggetti privi di partita IVA

Titolari di collaborazioni occasionali

- 1) Copia iscrizione Inps (gestione separata)
- 2) Copie delle ricevute di pagamento
- 3) Copia delle CU (Certificazione Unica) delle ritenute d'acconto

Titolari di collaborazioni coordinate e continuative

- 1) Copia iscrizione Inps (gestione separata)
- 2) Copia buste paga
- 3) Copia Cu